

Comune di Castellanza

(Provincia di Varese)

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 19.05.2014

Art. 1 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO E FINALITA';

Art. 2 -SOGGETTI PASSIVI;

Art. 3 - IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO;

Art. 4 - BASE IMPONIBILE;

Art. 5 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO;

Art. 6 - DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA E DELL'IMPOSTA;

Art. 7 - DETRAZIONI;

Art. 8 - INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI;

Art. 9 - VERSAMENTI;

Art. 10 - DICHIARAZIONE;

Art. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI;

Art. 12 - NORMA DI RINVIO;

Art. 13 - ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI;

Art. 1 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO E FINALITA'

1. Presupposto del Tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria (IMU).
2. Sono escluse dalla TASI i terreni agricoli ed i terreni, ancorché non agricoli, che non rientrano nella definizione di area edificabile (ad esempio, terreni incolti, abbandonati, coltivati in forma non imprenditoriale, utilizzati per attività diverse da quella agricola o di edificazione, ecc.).
3. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati dal successivo articolo 8 del presente regolamento.

Art. 2 - SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetto passivo è chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'articolo 3.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante versa la TASI nella misura del 30%, la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione, alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
7. In tutti i casi di immobile posseduto da più soggetti, ma utilizzato come abitazione principale solo da uno di essi, si applica l'aliquota dell'abitazione principale.

Art. 3 - IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo come definiti ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) e come integrata dal relativo regolamento comunale IMU.
2. Ai fini TASI per l'abitazione principale si applicano le assimilazioni previste nel regolamento comunale IMU.

Art. 4 - BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla

legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i. come integrata e disciplinata dal relativo regolamento comunale IMU.

2. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si rinvia al regolamento per l'applicazione dell'IMU.

3. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del Dlgs. n. 42 del 2004 e s.m.i., la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 2.

Art. 5 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto per anni solari, proporzionalmente ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette. A tale fine il mese durante il quale il possesso o la detenzione si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

2. La cessazione dell'obbligazione nei confronti del detentore si ha dal mese successivo a quello in cui la stessa è avvenuta, qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. In mancanza, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente non dimostri con idonea documentazione, il momento dell'effettiva cessazione.

Art. 6 - DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E DELL'IMPOSTA

1. L'aliquota di base del tributo è del 1 per mille.

2. L'aliquota può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, fino al suo azzeramento.

3. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi e con i costi individuati ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento e nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

4. In ogni caso la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013.

5. L'aliquota massima non può superare il 2,5 per mille. Per l'anno 2014 i limiti di cui al presente comma ed al comma precedente possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili.

6. L'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 133, non può superare in ogni caso l'1 per mille.

7. I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all'approvazione del presente regolamento.

8. In caso di mancata approvazione delle aliquote per l'anno di riferimento, sono automaticamente prorogate quelle in vigore per l'esercizio precedente.

Art. 7 - DETRAZIONI

1. La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote, di cui al precedente art. 6, può prevedere l'applicazione di detrazioni relativamente alle abitazioni principali e relative pertinenze ed alle unità immobiliari ad esse equiparate ai fini IMU.

Art. 8 - INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI

1. Il gettito derivante dalla applicazione della TASI è destinato alla copertura, anche parziale, dei costi riferiti ai seguenti servizi indivisibili.

N	SERVIZIO
1	ILLUMINAZIONE PUBBLICA
2	SPESE PUBBLICA SICUREZZA, DISCIPLINA E CONTROLLO DELLA CIRCOLAZIONE
3	SGOMBERO DELLA NEVE
4	PROTEZIONE CIVILE
5	BIBLIOTECA
6	ATTIVITÀ CULTURALI E MANIFESTAZIONI
7	URP/SPORTELLI POLIFUNZIONALI
10	SERVIZI DEMOGRAFICI

2. Nei costi dei servizi di cui al comma 1, sono considerati tutti gli oneri diretti e indiretti sostenuti per l'erogazione dei medesimi, con particolare riferimento al personale, alle acquisizioni di beni e servizi, ai trasferimenti, agli interessi passivi su mutui contratti per l'attivazione o il miglioramento del servizio, agli ammortamenti, ai costi tecnici ed amministrativi.

3. Il Consiglio Comunale delibera l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta e contestualmente determina la percentuale di copertura prevista con il gettito del tributo.

Art. 9 - VERSAMENTI

1. Il versamento della TASI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), nonchè tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

2. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica, il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente.

3. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo annuo complessivamente dovuto in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere

al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

4. In caso di più versamenti per lo stesso oggetto d'imposta, non si procederà all'accertamento nel caso in cui il versamento complessivo del tributo soddisfi il totale dovuto.

5. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari.

6. Non si fa luogo al versamento se l'imposta annua da versare è inferiore o uguale a 5,00 euro; se l'importo è superiore, il versamento deve essere effettuato per l'intero ammontare dell'imposta dovuta.

7. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 10 - DICHIARAZIONE

1. Gli obblighi dichiarativi TASI sono assolti, per i possessori, attraverso la presentazione della dichiarazione IMU e, per i detentori, attraverso la presentazione della dichiarazione TARI.

2. Qualora non si verifichi il presupposto impositivo TARI, la dichiarazione TASI è presentata dai soggetti detentori entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione delle unità immobiliari assoggettabili al tributo, mediante apposito modello messo a disposizione dal Comune.

3. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 2. In assenza dei dati necessari per l'identificazione dell'eventuale detentore il tributo è dovuto interamente dal possessore dell'immobile.

4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo rimangano invariate.

Art. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

Art. 12 - NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge o regolamentari vigenti applicabili.

Art. 13 - ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014.